



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/341 DELLA COMMISSIONE

del 20 febbraio 2025

recante modalità di applicazione dell'articolo 6 bis del regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli e le sanzioni

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 dicembre 2020, che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6 quinquies, paragrafo 1, lettera d),

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 6 bis del regolamento (UE) 2020/2220 ha introdotto una nuova misura che fornisce un sostegno temporaneo eccezionale, in risposta all'impatto delle calamità naturali, da finanziare a titolo del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) nell'ambito del quadro giuridico applicabile nel periodo di programmazione del FEASR 2014-2020, prorogato da tale regolamento.
- (2) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione ⁽²⁾ reca le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità, ed è pertanto da applicare alla nuova misura. È tuttavia necessario stabilire alcune norme supplementari per garantire che la nuova misura sia attuata in modo uniforme nell'ambito del quadro giuridico applicabile.
- (3) Ai fini dell'attuazione di controlli e dell'applicazione di sanzioni, la nuova misura di cui all'articolo 6 bis del regolamento (UE) 2020/2220 dovrebbe essere considerata una misura di sviluppo rurale non connessa alla superficie o agli animali di cui al titolo IV del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014.
- (4) Vista la situazione di urgenza derivante dall'impatto delle calamità naturali, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Considerati gli effetti devastanti delle calamità naturali attuali e l'urgenza di affrontarle e attenuarne l'impatto sul settore agroalimentare e forestale dell'Unione, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di iniziare ad attuare la misura di cui all'articolo 6 bis del regolamento (UE) 2020/2220 non appena entreranno in vigore le modifiche introdotte dal regolamento (UE) 2024/3242 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾. È pertanto opportuno che il presente regolamento di esecuzione si applichi a decorrere dalla data di pubblicazione del regolamento (UE) 2024/3242 nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 437 del 28.12.2020, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2020/2220/oj>.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità (GU L 227 del 31.7.2014, pag. 69, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/809/oj).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1306/oj>).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) 2024/3242 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, che modifica il regolamento (UE) 2020/2220 per quanto riguarda misure specifiche a titolo del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale per fornire assistenza supplementare agli Stati membri colpiti da calamità naturali (GU L, 23.12.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/3242/oj>).

(5) La misura prevista nel presente regolamento è conforme al parere del comitato dei Fondi agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini dell'attuazione di controlli e dell'applicazione di sanzioni, la nuova misura di cui all'articolo 6 bis del regolamento (UE) 2020/2220 dovrebbe essere considerata una misura di sviluppo rurale non connessa alla superficie o agli animali di cui al titolo IV del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 23 dicembre 2024.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 2025

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
